



Verbale n°5 dell'Assemblea Straordinaria dei Soci
Dell'Associazione Superlearner OdV

Via Luigi Vestri 14, 40128 Bologna (BO) C.F. 94193040360
del 11/12/2022 - Seconda Convocazione

Oggi 11/12/2022 alle ore 21:00 in via telematica per video conferenza, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Associazione stessa per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

- 1) Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo settore;
- 2) Varie ed eventuali

Il Presidente Caterina Suzzi constatata la presenza di un numero di Soci atto a poter deliberare sul precitato Ordine del Giorno e quindi dichiara l'Assemblea formalmente valida. Chiama poi a redigere il seguente verbale il Segretario Luca Caffaratti; al termine della seduta sarà letto a tutti i partecipanti e firmato dal Presidente e dal Segretario.

Il Presidente Caterina Suzzi prende la parola e, riguardo al punto uno all'ordine del giorno, informa i presenti che, entro il 31 dicembre 2022, è necessario procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto dell'Associazione, che attualmente risulta non conforme con la normativa vigente. Il Presidente procede con la lettura della comunicazione proveniente dall'ufficio regionale del RUNTS, che indica i punti dello Statuto che è necessario modificare ai fini dell'iscrizione al RUNTS:

- art 11 "Nelle Assemblee hanno diritto di voto i soci maggiorenni..."

Tale previsione contrasta con il carattere aperto che devono avere gli enti del terzo settore ex art. 23 D. Lgs. 117/2017.

Infatti, come indicato nella Nota del Ministero del Lavoro n. 1309/2019, i requisiti di ammissione oltre che "non discriminatori" devono essere altresì "coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta", così da rendere possibile una effettiva "partecipazione", da intendersi non solo come concreta possibilità di contribuire alla vita dell'associazione, ma anche come effettiva possibilità di esservi ammessi. La previsione del requisito della maggior età ai fini dell'ammissione potrebbe non essere coerente con specifiche finalità civiche o solidaristiche e con attività che possano essere svolte anche da (e pertanto beneficiare del fattivo contributo partecipativo di) associati minorenni.

Per tale motivo, con il presente sollecito si informa che se l'Associazione non invierà le integrazioni richieste (compreso lo Statuto aggiornato e registrato all'Agenzia delle Entrate) entro e non oltre il 31 dicembre 2022, lo scrivente Ufficio adotterà un provvedimento di mancata iscrizione al RUNTS della vostra associazione.

Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza di Statuto nuovo. Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente. Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea, all'unanimità, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente sia dall'imposta di bollo che dall'imposta di registro (ex art.82, commi 3 e 5 del Codice del Terzo settore).

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 21:47

Il Presidente

Caterine Surri

Il segretario verbalizzante

Lucia Cappelletti



esente ex art. 82 c. 3 e 5
del codice del Terzo
settore

L'Addetto

Donatella RUBINO

Donatella Rubino

Firma su delega del Direttore Provinciale

CONFESSIONE PROT. N. 94633
del 03-10-2022



STATUTO

"SUPERLEARNER ODV "

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "SUPERLEARNER ODV". Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. L'organizzazione ha sede legale in BOLOGNA (BO), via Luigi Vestri 14.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, può essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria, resta fermo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

La durata dell'Associazione è ILLIMITATA.

Art. 2

Statuto

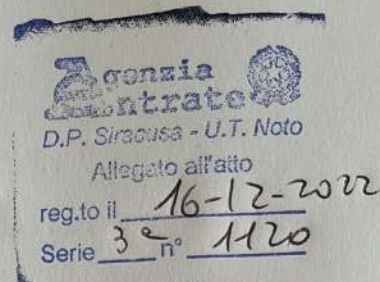
L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3

Efficacia dello Statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.



Art. 4

Interpretazione dello Statuto

Lo statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 5

Finalità e attività

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 3 Luglio 2017 n. 117 per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- Organizzare attività di educazione informale mirate allo sviluppo del sistema cognitivo in tutti i suoi aspetti e delle competenze trasversali.
- Realizzare attività sportive, creative e ricreative che consentano ai beneficiari di esplorare le proprie potenzialità e scoprire nuovi interessi.
- Fornire spazi di ricerca, espressione, condivisione e scambio per costruire comunità.
- Promuovere il benessere psicologico e fisico nei beneficiari al fine di migliorare la loro qualità di vita, attraverso la realizzazione di workshop e l'attivazione di servizi specifici da parte di professionisti.
- Costruire progetti di vita.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.



L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Emilia-Romagna.

Art. 6 **Ammissione**

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che aderiscano successivamente, che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione a socio, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte dell'interessato in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda dell'interessato, ratificata dall'Assemblea nella prima riunione utile. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Il consiglio direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

L'adesione all'Associazione è annuale e si realizza a seguito del pagamento della quota associativa a cadenza annuale.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.

L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Art. 7 **Diritti e doveri dei soci**

Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa;

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio d'esercizio, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 31;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i.;

Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

Art. 8

Volontario e attività di volontariato

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Art. 9

Perdita della qualifica di associato

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per esclusione;
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari;
- per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'Associazione;
- per mancato versamento della quota associativa annuale.

L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile. Il recesso o l'esclusione del socio viene annotato da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto o che tiene un comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dal consiglio direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato e ratificata dall'assemblea.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili, non rivalutabili, né rimborsabili.

Art. 10 *Organi dell'Associazione*

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- l'Organo di controllo;
- Il Revisore Unico dei Conti.

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui all'art 8.

Art. 11
L'Assemblea dei soci

L'assemblea è composta da tutti gli associati, è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio direttivo.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente ed in assenza di entrambi da altro socio eletto tra i presenti.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di tre deleghe.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti gli associati.

Art. 12
Compiti dell'Assemblea

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica sull'esclusione degli associati
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 13

Convocazione e intervento degli associati

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

Al fine di garantire la più ampia partecipazione degli associati, in caso di impossibilità a procedere ad una adunanza con intervento diretto degli associati ovvero su scelta del Consiglio Direttivo o, laddove lo richiedano un decimo degli associati, l'assemblea può svolgersi a distanza, mediante l'utilizzo di modalità telematiche che saranno individuate dall'Organo direttivo.

Resta fermo l'obbligo di garantire l'immediata identificazione degli associati intervenuti, il diritto di voto, nonché il diritto di partecipazione e di intervento degli stessi alla discussione dei punti all'ordine del giorno.

Nel caso di svolgimento dell'Assemblea con modalità telematiche, quest'ultime devono essere rese note a tutti gli associati, al fine di permettere loro un adeguato intervento alla riunione.

Art. 14

Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega,

e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria:

- elegge i componenti del Consiglio direttivo
- adotta eventuale azione di revoca del Consiglio direttivo o dei suoi singoli componenti;
- determina il numero dei membri del Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- approva eventuali regolamenti interni sul funzionamento;
- si esprime sull'esclusione dei soci dall'Associazione;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali
- può nominare il Revisore Contabile Unico.

Art. 15

Assemblea straordinaria

L'Assemblea **straordinaria** è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno tre quarti degli associati; in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati.

Le deliberazioni in assemblea straordinaria sono valide, in prima convocazione, il voto favorevole della metà più uno dei soci; in seconda convocazione occorre il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti.

Art. 16
Il Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'organizzazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il consiglio direttivo è formato da un numero dispari di componenti non inferiore a 5 e non superiore a 7, eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente ed in assenza di entrambi da un membro eletto tra i presenti.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei membri del Consiglio decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio decada, l'Assemblea deve provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, 8 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni qualvolta sia necessario deliberare su questioni di sua competenza onde garantire una corretta amministrazione e trasparenza dell'Associazione e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno un terzo dei componenti ne facciano richiesta.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- nomina al suo interno un Presidente un Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere;
- amministra l'organizzazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt,
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio, al fine di promuovere la più ampia partecipazione dei membri e garantire il corretto e continuativo assolvimento delle funzioni amministrative dell'Associazione, può riunirsi a distanza, mediante l'utilizzo di modalità telematiche, sempre che sia garantita la possibilità di verificare con certezza l'identità dei soggetti intervenuti.

Gli strumenti informatici utilizzati devono essere noti a tutti i componenti dell'Organo e devono garantire la corretta e contestuale partecipazione alla riunione, il diritto di intervento alla discussione dei punti posti all'ordine del giorno nonché il diritto di voto per ogni consigliere.

Art. 17

Il Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal consiglio direttivo al suo interno a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 18

Il Vice Presidente

Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti un Vice Presidente, che dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Il Vice Presidente assolve le seguenti funzioni:

- assiste il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni;

- sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione qualora questi sia impedito nell'esercizio delle sue funzioni, o cessi dalla sua carica, fermo restando quanto previsto al precedente articolo 17;
- svolge le funzioni che il Presidente gli ha delegato.

Art. 19 **Il Segretario**

Il Segretario, eletto all'interno del Consiglio Direttivo ha poteri di ordinaria amministrazione tra i quali:

- dirigere ed organizzare l'attività amministrativa dell'Associazione, con funzioni eminentemente operative e di supporto tecnico;
- controllare gli adempimenti delle diverse incombenze connesse alla vita dell'Associazione;
- curare i rapporti dell'Associazione con gli uffici pubblici e privati.

Nell'ambito dei poteri delegati al segretario può essere conferita la firma sociale e la rappresentanza dell'Associazione.

Art. 20 **Il Tesoriere**

Il Tesoriere cura l'uso delle risorse e dei fondi dell'Associazione, in attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Nell'ambito dei poteri delegati al tesoriere può essere conferita la firma sociale e la rappresentanza legale.

Art. 21 **L'Organo di controllo**

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/17.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 22

L'Organo di Revisione legale dei conti

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'assemblea ordinaria può nominare a scrutinio segreto il Revisore Contabile Unico, scelto tra personalità ritenute idonee, anche estranee all'Associazione. Il Revisore Unico rimane in carica per un triennio e può essere riconfermato. Il Revisore Unico ha il compito di vigilare sull'andamento della gestione e di riferirne all'Assemblea con la relazione di bilancio consuntivo e preventivo. Il Revisore Unico partecipa alle Assemblee e, su richiesta, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 23

Risorse economiche

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;

- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.

Art. 24

I beni

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

Art. 25

Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 26

Bilancio

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 27
Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art. 28
Convenzioni

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'organizzazione.

Art. 29
Personale retribuito

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 30
Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.



Art. 31
Responsabilità dell'organizzazione

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art. 32
Assicurazione dell'organizzazione

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

Art. 33
Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 34
Libri sociali

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- il libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
- il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione, entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

Art. 35
Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di volontariato ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 36
Norma transitoria

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Art. 37
Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Bologna.

Letto, confermato e concordemente sottoscritto.

Caterina Suzzi - Presidente

Caterina Suzzi

Luca Caffaratti - Segretario

Luca Caffaratti